

alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

Articolo 5

Se il Consiglio non ha deliberato entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data in cui gli è stata sottoposta la proposta, la Commissione adotta le misure proposte.

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 4 dicembre 1990.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. DE MICHELIS

ALLEGATO

ELENCO DEGLI ATTI GIURIDICI DI CUI ALL'ARTICOLO 1

Regolamenti del Consiglio

(CEE) n. 2782/75 del 29. 10. 1975
(CEE) n. 357/79 del 5. 2. 1979
(CEE) n. 571/88 del 29. 2. 1988
(CEE) n. 837/90 del 26. 3. 1990

Direttive del Consiglio

72/280/CEE del 31. 7. 1972
73/132/CEE del 15. 5. 1973
76/625/CEE del 20. 7. 1976
76/630/CEE del 20. 7. 1976
78/ 53/CEE del 19. 12. 1977
82/177/CEE del 22. 3. 1982
82/606/CEE del 28. 7. 1982
